

Deliberazione di Giunta Regionale 31 maggio 2002, n. 670 ⁽¹⁾

(1) In B.U.R.L. 30 luglio 2002, n. 21

Linee di indirizzo per l'applicazione della legge regionale 20 novembre 2001, n. 26

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato - Linee di indirizzo

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. n. 3/2001;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", così come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato" e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 novembre 2001, n. 26, "Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo";

Rilevato che l'entrata in vigore della predetta legge regionale n. 26/2001 ha sollevato problematiche interpretative, comportando, tra l'altro, difformità applicative da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, competenti al rilascio delle qualifiche ai fini dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;

Vista la Det. 2 maggio 2002, n. 111 del Direttore regionale allo Sviluppo Economico con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro per la redazione di una proposta di legge di disciplina della figura professionale di acconciatore;

Considerato che, nelle more della formulazione del nuovo testo legislativo, il predetto gruppo di lavoro ha redatto alcune linee di indirizzo tecnico tese ad uniformare l'operato delle commissioni provinciali per l'artigianato, che la Commissione regionale artigiano ha ritenuto di far proprie nella seduta del 7 maggio 2002;

Considerato altresì che tali linee interpretative vanno supportate sotto il profilo normativo con un atto di indirizzo della Regione Lazio;

all'unanimità

Delibera:

1) di approvare l'unito atto di indirizzo, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle more della redazione del testo normativo di disciplina della figura professionale di acconciatore, consenta un'interpretazione uniforme della legge regionale n. 26/2001 da parte delle commissioni provinciali e delle altre istituzioni regionali e comunali coinvolte in materia;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 26/2001

Premesse

L'art. 117 della Costituzione, così come sostituito dall'art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, entrata in vigore l'8 novembre 2001, elenca tassativamente le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e quelle in cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente con le Regioni.

L'artigianato che, nella precedente formulazione, figurava tra le materie rientranti nella competenza concorrente, non è menzionato nell'articolo in questione, il cui quarto comma recita testualmente: "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Ne deriva che l'artigianato rientra nella potestà legislativa "esclusiva" della Regione. Sul tema la dottrina è divisa in ordine alla possibilità per lo Stato di continuare a legiferare su tali materie sino a quando la Regione non provveda con una propria disciplina, mentre è concorde nel ritenere che, comunque, tale potestà non incontra il limite dei principi fondamentali sanciti da leggi statali. Invero i limiti della potestà legislativa della Regione sono espressamente individuati dal nuovo testo dall'art. 117, primo comma, nel rispetto della costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali. Peraltro un ulteriore limite sembra da alcuni doversi rinvenire nell'art. 120 della Cost. che statuisce che il governo può sostituirsi ad organi della Regione quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica.

Il nuovo quadro normativo pone il problema del rapporto tra leggi statali attualmente in vigore e leggi regionali emanate successivamente all'8 novembre 2001 nelle materie di competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117 quarto comma.

Fino al momento in cui la Regione non abbia fatto uso della propria potestà legislativa trova applicazione nel suo territorio, come in tutto il territorio della Stato, la legislazione statale che disciplina quella particolare materia. Con l'emanazione della legge regionale si verifica il c.d. effetto ghigliottina: la legge statale che regola la materia disciplinata dalla nuova legge regionale, pur continuando ad applicarsi in tutte le altre parti del territorio in cui non vige una diversa normativa regionale, non esplica più efficacia nel territorio della Regione che ha diversamente disciplinato la materia. L'effetto ghigliottina non comporta peraltro l'abrogazione della legge statale, ma solo una sua inapplicabilità: ne consegue che, se per un evento qualsiasi (abrogazione senza la contemporanea emanazione di una nuova legge che disciplini la materia, dichiarazione di incostituzionalità, ecc.) la legge regionale dovesse perdere efficacia, creando un vuoto legislativo, troverà nuovamente applicazione la legge statale.

Con la legge 20 novembre 2001, n. 26 la Regione Lazio ha esercitato tale potestà riconoscendo la nuova qualifica professionale di acconciatore (in cui sono comprese le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna), per la quale è previsto un percorso formativo articolato nella frequentazione di un corso di formazione seguito da un corso di specializzazione.

L'assenza di un testo normativo che disciplini compiutamente la materia sta comportando difformità applicative da parte delle commissioni provinciali, che potrebbero aprire la strada ad un contrasto con l'art. 41 della Costituzione che consacra la libertà di iniziativa economica, alla quale non possono essere apposti limiti tali da renderne impossibile o difficoltoso l'esercizio. Si ritiene pertanto che, nelle more della redazione del nuovo testo di legge, debba continuare a trovare applicazione, per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 26/2001, la L. n. 161/1963. Ciò in ossequio al principio sopra esposto alla cui stregua le leggi statali che disciplinano materie rientranti nell'art. 117 quarto comma n.t. continuano ad esplicare pienamente la loro efficacia in tutti i casi in cui la legge regionale non disponga altrimenti.

Linee di indirizzo

Soggetti in possesso delle qualificazioni professionali di barbiere o parrucchiere uomo-donna rilasciate ai sensi della L. n. 161/1963

Coloro che inoltrano domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane esibendo la qualificazione professionale di barbiere o parrucchiere uomo-donna rilasciata dalle commissioni provinciali per l'artigianato anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 26/2001, devono essere iscritti nell'albo, in presenza degli altri requisiti stabiliti dalla L. n. 443/1985, in qualità di barbiere o parrucchiere uomo-donna. In sede di redazione del nuovo testo di legge tali soggetti saranno poi destinatari di una norma transitoria ad hoc che prevederà la possibilità di iscriversi come acconciatore previo esperimento di un corso di riqualificazione professionale e/o del superamento di un esame teorico pratico.

Soggetti che hanno maturato i requisiti previsti dalla L. n. 161/1963 in qualità di dipendenti o collaboratori

Coloro che hanno maturato i requisiti previsti dalla L. n. 161/1963 in qualità di lavoratori dipendenti o di collaboratori all'interno di imprese esercenti l'attività di barbiere o parrucchiere, hanno diritto al rilascio della relativa qualifica professionale e alla conseguente iscrizione nell'albo, in presenza degli altri requisiti stabiliti dalla L. n. 443/1985, in qualità di barbiere o parrucchiere uomo-donna. Anche tali soggetti saranno destinatari della norma transitoria citata nel precedente punto.

Soggetti in possesso del titolo di acconciatore rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 26/2001.

A particolari difficoltà applicative ha dato luogo l'interpretazione dell'art. 4. La norma citata, non contenendo una previsione esplicita, non può avere efficacia retroattiva. Inoltre la disciplina della nuova legge non può incidere sui diritti già riconosciuti dalla normativa pregressa. Pertanto l'art. 4 non può che rivolgersi a coloro che conseguono il titolo di acconciatore successivamente all'entrata in vigore della legge stessa. Ci si chiede, dunque, la sorte di coloro che all'entrata in vigore della L.R. n. 26/2001 erano già in possesso del titolo di acconciatore conseguito, precedentemente, sotto l'egida della L. n. 161/1963, senza essere iscritti nell'albo. Questi soggetti non possono essere iscritti come acconciatori, in quanto la legge regionale ha introdotto a tal fine un requisito ulteriore (corso di specializzazione). Peraltro, per non incorrere nella violazione del principio contenuto nell'art. 41 Cost., si deve consentire che vengano iscritti nell'albo delle imprese artigiane, in presenza degli altri requisiti previsti dalla L. n. 443/1985, come parrucchiere uomo-donna, che rappresenta l'equivalente della dizione di acconciatore, precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 26/2001.